

**IVA**

---

***L'ambito oggettivo dello split payment***

di Sandro Cerato

Il **presupposto oggettivo di applicazione della “scissione dei pagamenti”**, di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972, ricomprende ogni **operazione effettuata nei confronti delle pubbliche Amministrazioni** - a prescindere dal fatto che esse siano poste in essere nell'ambito dell'attività istituzionale o di quella commerciale dell'Ente - purché prevedano l'applicazione dell'IVA: non sono interessate, quindi, dalla disciplina dello “split payment”, le **cessioni di beni e le prestazioni** di servizi non imponibili, oppure esenti o non assoggettabili al tributo (c.d. “*operazioni fuori campo Iva*”).

Per analoghe ragioni, non sono interessate dalla “scissione dei pagamenti” le fattispecie nelle quali la pubblica Amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo al proprio fornitore: questo è il caso, ad esempio, dei **servizi di riscossione delle entrate ed altri proventi**, in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo ad esso spettante e, in forza di una disciplina speciale contenuta in una **norma primaria o secondaria**, trattiene lo stesso, riversando all'ente committente l'importo netto. In tale circostanza, appare coerente - con la *ratio* dell'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 - “*escludere le predette fattispecie dal meccanismo della scissione dei pagamenti, in quanto l'imponibile e la relativa imposta sono già nella disponibilità del fornitore*” (circolare n. 15/E/2015).

Dal lato pratico, la “**scissione dei pagamenti**” deve essere applicata a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle predette pubbliche Amministrazioni documentate mediante la **fattura**, ai sensi dell'articolo 21 del DPR. n. 633/1972, con indicazione dell'imposta addebitata all'ente cessionario o committente: sono, pertanto, compresi anche gli appalti di lavori, in quanto prestazioni di servizi, nonché **le operazioni per le quali trovano applicazione le modalità di fatturazione e i termini di registrazione speciali** di cui all'articolo 73 del DPR. n. 633/1972 (circolare n. 15/E/2015).

Peraltro, posto che la disciplina dello “*split payment*” è **applicabile alle sole operazioni soggette all'obbligo di documentazione mediante fattura**, restano escluse dal regime in commento le cessioni di beni e prestazioni di servizi – come, ad esempio, le piccole spese dell'ente pubblico – certificate dal cedente o prestatore tramite il rilascio della **ricevuta fiscale** di cui all'articolo 8 della Legge 249/1976, dello **scontrino fiscale** (Legge 18/1983) o non fiscale, per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 429 e seguenti, della Legge 311/2007, ovvero di altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste. A parere dell'Agenzia delle Entrate, tale ultima ipotesi di esclusione ricomprende anche le **operazioni certificate mediante fattura semplificata** (articolo 21-bis del DPR. n. 633/1972), oppure il caso in cui – successivamente alla

certificazione mediante le predette modalità semplificate – sia comunque emessa una fattura funzionale alla **sola documentazione** del costo o dell'Iva assolta dal cliente in relazione al bene o servizio acquistato.

Diversamente, l'operazione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dello *“split payment”* qualora la fattura sia emessa, su richiesta della pubblica Amministrazione cessionaria o committente, in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale (circolare n. 15/E/2015).